

Cran
carta 1/23

R.G. n. 8/2022 – Sovraindebitamento -



TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 LEGGE N. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, Piano del Consumatore, iscritto al n. 8/2022, proposto da _____, cod. fisc. _____, e _____, cod. fisc. _____,

letto il piano del consumatore proposto l'11/07/2022, così come integrato in data 19/10/2022; letta la relazione del dott. Saverio Catalano (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co. 9, l. 3/2012) depositata il 14/07/2022, così come integrata in data 09/11/2022, contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012, in particolare sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti e sulla fattibilità del piano proposto;

considerato che gli istanti hanno dichiarato, non emergono documenti di segno contrario:

- a) di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. n. 3/2012;

considerato, anche in base alla relazione della dott. S. Catalano, che:

- gli istanti hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
- i proponenti risultano debitori dei seguenti importi:
 - 1) € 48.000,00 per mutuo ipotecario nei confronti di _____
 - 2) € 13.089,00 per prestito personale, nei confronti della _____
 - 3) € 1.441,55 per tributi erariali, nei confronti del _____
- che i proponenti sono titolari dei seguenti redditi:
 - * € 3.800,00, a titolo di retribuzione mensile netta in favore dello _____
 - * immobile situato in _____ alla Via _____, accatastato al foglio _____, particella _____, sub. _____, categoria A/3, classe 3, adibito a casa familiare, il cui valore (stimato dal C.T.U. nominato dal G.e. nell'ambito della procedura esecutiva n. 373/2018 R.G.E. pendente dinanzi all'istituto Tribunale) è pari ad € 48.000,00;
- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;



- il piano prevede il pagamento del creditore ipotecario nella misura del 73% (€ 35.000,00, con applicazione di un tasso di interesse pari all'1,99%, per un totale di € 37.889,28), con le seguenti modalità: pagamento dilazionato in n. 96 rate mensili (otto anni) dell'importo pari ad € 394,68;
- il piano prevede il pagamento di creditori privilegiati () nella misura del 60% (€ 865,20), con le seguenti modalità: pagamento dilazionato in n. 60 rate mensili (cinque anni) dell'importo di € 14,42;
- il piano prevede il pagamento del creditore chirografario nella misura del 50% (€ 6.544,80) con le seguenti modalità: pagamento dilazionato in n. 60 rate mensili (cinque anni) dell'importo di € 109,08;
- il piano prevede il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100% (€ 3.600,00 oltre oneri previd. e fiscali, al dott. Saverio Catalano ed € 1.903,20 all'avv. Stefania Civitavecchia) con le seguenti modalità:
 - * per l'O.C.C. dott. Saverio Catalano: pagamento di € 1.500,00, oltre oneri previdenziali e fiscali, in un'unica soluzione alla data di deposito del piano; pagamento del saldo di € 2.100,00, oltre oneri previdenziali e fiscali, dilazionato in n. 5 rate mensili;
 - * per l'avv. Stefania Civitavecchia: pagamento dilazionato in n. 5 rate mensili da € 300,00, oltre oneri;
- il piano si fonda sul reddito netto mensile c' di € 3.800,00 quale stipendio per prestazione di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato; al netto del fabbisogno familiare, la somma da destinare al soddisfacimento del piano è pari a € 1.250,00;

OSSERVA

A) in ordine alla ammissibilità del piano

Trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, la proposta formulata dagli odierni ricorrenti è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n.3/2012).

In merito alla durata del piano (otto anni), vanno svolte le considerazioni che seguono. Prevede l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede cui il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. 28/10/2019, n. 27544; Cass. n. 17834/2019) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del



nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine (otto anni) non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria, dell'entità del calo dei redditi del debitore (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento), della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

B) in ordine alla meritevolezza

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 12-bis, comma 3, L. n. 3/2012 stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude:

- che i consumatori abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

- che gli stessi abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha assunto via via debiti ritenendo, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterli pagare alla scadenza;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, essendo il sovraindebitamento finale piuttosto la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopraggiunta, licenziamento, etc.) (cfr. Tribunale Mantova, 08-04-2018; Trib. Udine 04-01-2017);

Non rileva in questo giudizio il mancato compimento di atti in frode.



Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumevano contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro.

Dalla relazione del dott. Saverio Catalano, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento degli odierni ricorrenti è da imputare alla crisi del settore edilizio negli anni 2013-2014, che ha determinato, per lo , il decremento dell'attività lavorativa (in qualità di operaio edile) e, conseguentemente, la contrazione della propria retribuzione, alternata all'indennità di disoccupazione. Tale evento ha senza dubbio contratto la solvibilità dei debitori.

Ciò consente di ritenere che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*.

C) sulla fattibilità e convenienza del piano

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Il valore di soddisfazione che la citata norma prevede debba essere assicurato al creditore ipotecario non è il valore di stima di mercato dell'immobile, né coincide necessariamente con detto valore, ma coincide con il ricavo in concreto ottenibile *“in caso di liquidazione”*, e dunque il verosimile realizzo del bene una volta posto in vendita sul libero mercato o nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare, quale quella nel caso di specie già promossa dalla Intesa San Paolo S.p.A. nei confronti degli odierni debitori.

Ciò posto, nel caso di specie il valore degli immobili sui quali è iscritta ipoteca in favore della summenzionata creditrice è stato stimato dal C.T.U. nominato dal G.E. in sede esecutiva in € 48.000,00. Nell'ambito dell'esecuzione immobiliare è già stato esperito il primo tentativo di vendita, andato deserto. In occasione del secondo tentativo, il prezzo base d'asta è stato fissato in € 36.000,00, con offerta minima di € 27.000,00. Pur ipotizzando la vendita al prezzo base d'asta del secondo incanto, la soddisfazione prevista nella proposta di piano del consumatore sarebbe maggiore, in quanto pari ad € 37.889,28. Il piano del consumatore rispetta, dunque, il precetto dell'art. 7 co. 1 L. n. 3/2012.

Considerato che la banca mutuataria conserva comunque la sua garanzia ipotecaria va detto, per quanto rilevato dalla dott. Saverio Catalano, nell'ambito della propria relazione:

- che il creditore ipotecario non sarebbe soddisfatto per l'intero, ciò tenuto conto del valore degli immobili pari ad € 48.000,00 (così come stimato dal C.T.U. nella procedura n. 373/2018 R.G.Es.), già ridotto ad € 36.000,00 a seguito dell'esperimento del primo tentativo di vendita, andato deserto; l'offerta minima di € 27.000,00 è inferiore alla somma offerta a soddisfacimento del creditore ipotecario. Il primo tentativo di vendita, già espletato, ha dimostrato che il valore assegnato al bene dal C.T.U. si appalesa *“fuori mercato”*. Ad ogni modo, l'alternativa liquidatoria non risulta maggiormente soddisfattiva delle ragioni del creditore ipotecario;



- che al contrario, con il piano del consumatore proposto, il creditore ipotecario andrebbe ad essere soddisfatto in misura superiore a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva dell'immobile e, inoltre, con il detto piano si garantirebbe, seppure in minima parte, il soddisfacimento dei creditori chirografari, e si consentirebbe ai proponenti di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di due figli minorenni. Considerati, dunque, i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza di risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare, alla luce delle recenti disposizioni in materia, possa concludersi anche con l'estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori (in particolare del creditore ipotecario che vedrebbe soddisfatto il proprio credito nella misura del 73%, sebbene in otto anni) rispetto alle esigenze dei proponenti;
- che, pertanto, il piano risulta essere conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e che alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un'accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un tenore di vita dignitoso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott. Antonio Lacatena:

- 1) omologa il piano del consumatore proposto l'11/07/2022, così come integrato il 19/10/2022, da _____ e _____ ;
- 2) dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) stabilisce, ai sensi dell'art. 12-ter, co. 1, della l. n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott. Saverio Catalano, a tutti i creditori;
- 5) dispone, a sensi dell'art. 13 della legge n. 3/2012, che il dott. Saverio Catalano, vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) dispone, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n. 3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di rito.

Foggia, 31/12/2022

Il Giudice

dott. Antonio Lacatena

DEROSITATO
TELEFONICAMENTE
IL 04/01/2023

IL TRIBUNALE DI FOGGIA
L'USCIENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elisabetta Gaia Salatto

